I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3732/91 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1991

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, originarie del Marocco per il periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco [1] prevede, nel protocollo n. 1 all'articolo 4, che le preparazioni e conserve di sardine, dei codici NC ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50 originarie del Marocco, siano importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 17 500 tonnellate (peso netto); che per garantire un regolare assorbimento di questo contingente da parte del mercato comunitario, i quantitativi suscettibili di essere collocati su tale mercato non possono superare il 60 % del volume globale del contingente nel corso del primo semestre ed il 35 % di quest'ultimo durante il primo trimestre; che alla fine di ciascuno di questi periodi occorre riversare immediatamente nella riserva comunitaria le quantità non utilizzate dei prodotti in questione che sono state attribuite agli Stati membri e che non sono state utilizzate da questi ultimi;

considerando che questo accordo di pesca scade alla fine del mese di febbraio 1992 e che, in applicazione dell'articolo 12 di detto accordo, le parti contraenti hanno avviato negoziati per concludere eventualmente un nuovo accordo; che nel frattempo occorre aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992 per una quantità che, calcolata pro rata temporis, ammonta a 4 083 tonnellate;

considerando che nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco [2];

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che il settore delle preparazioni e conserve di sardine deve far fronte in talune regioni della Comunità a costrizioni economiche particolari, in particolare in funzione del peso che può avere la produzione di sardine nell'insieme della struttura produttiva della pesca, le quali giustificano che gli sbocchi commerciali tradizionali dei produttori sui mercati esterni, ed in via prioritaria sul mercato comunitario, non siano intaccati; che queste circostanze economiche specifiche rendono necessario che si mantenga, per il periodo di applicazione del presente regolamento, una ripartizione tra Stati membri del contingente interessato;

considerando che, data l'evoluzione tradizionale degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni, i prodotti in questione sono stati importati regolarmente soltanto da taluni Stati membri, mentre non sono state registrate importazioni ovvero sono state registrare sporadiche importazioni negli altri Stati membri; che in questa situazione è opportuno prevedere, in una prima fase, da una parte, l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri effettivamente importatori, garantendo agli altri Stati membri l'accesso al beneficio del contingente tariffario quando vengano effettuate importazioni in questi ultimi; che questo sistema di ripartizione permette anche di garantire la riscossione uniforme dei dazi applicabili;

[1] GU n. L 99 del 16. 4. 1988, pag. 49.
[2] GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

considerando che, per tener conto della possibile evoluzione delle importazioni di detti prodotti negli Stati membri, occorre dividere il volume contingentale in due parti, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri in caso di esaurimento della loro quota iniziale e il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 20 % del volume contingentale e stabilire che la seconda parte, che ha un volume dell'80 %, costituisce la riserva comunitaria in cui verranno riversati anche gli eventuali residui delle quote assegnate al momento della ripartizione del volume contingentale;

considerando che, per il periodo interessato, le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che per tener conto di questa eventualità ed evitare qualsiasi discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro che abbia totalmente utilizzato la sua quota proceda al prelievo di una quota complementare dalla riserva comunitaria; che tale prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, allorquando la sua quota complementare è quasi completamente esaurita, e questo per tante volte quante ne permette la riserva; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se durante il periodo in questione la riserva comunitaria è quasi completamente esaurita, è indispensabile che gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti, originari del Marocco, di seguito elencati è sospeso al livello comunitario qui sotto indicato:

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1101	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine, della specie Sardina pilchardus	4 083 (peso netto)	0

(1) Codici Taric: 1604 13 10 * 10
1604 20 50 * 11

Nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 3189/88.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

2. La prima parte, di un volume di 816 tonnellate, è ripartita tra taluni Stati membri; i contingenti che, fatto salvo l'articolo 4, sono validi fino al 29 febbraio 1992, ammontano alle quantità sotto indicate:

	in tonnellate
Benelux	74
Danimarca	—
Germania	176
Grecia	9
Spagna	—
Francia	342
Irlanda	—
Italia	48
Portogallo	—
Regno Unito	167

3. La seconda parte che ammonta a 3 267 tonnellate costituisce la riserva comunitaria.

4. Se dei prodotti della specie sono presentati in altri Stati membri con una dichiarazione di immissione in libera pratica accettata dai servizi doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente, secondo le condizioni enunciate all'articolo 3.

Articolo 3

Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale fissata all'articolo 2, paragrafo 2 è utilizzata integralmente, si applicano le disposizioni qui di seguito indicate.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni devono essere trasmesse senza ritardi alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Non appena la riserva, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3, è esaurita nella misura dell'80 % almeno, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

In tal caso, essa notifica parimenti la data a decorrere dalla quale andranno effettuati i prelievi sulla riserva comunitaria secondo il disposto dell'articolo 3, secondo comma, a meno che tale disposizione non sia già d'applicazione.

Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a riversare nella riserva la totalità della loro quota iniziale che risultasse non utilizzata a tale data.

Articolo 5

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte per gli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri del volume della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 4.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. G. M. ALDERS